Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° Roma - Lunedì, 24 aprile 1933 - Anno XI Numero 95

AVVISO

INDICE DECADALE
DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice

Il prezzo annuo di abbonamento è stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 5 dicembre 1932, n. 2064, concernente la rettifica dei dati relativi alla popolazione censita il 21 aprile 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1933-XI, dove dice « Ufficio centrale di statistica » deve dire: « Istituto centrale di statistica », e nella tabella, annessa allo stesso decreto, pag. 1359, dove dice « Canicattini Gagni » deve dire: « Canicattini Bagni », come risulta dall'originale.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Accademici d'Italia.

Sua Maestà il Re, con decreto del 20 corrente, su proposta di S. E. il Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, e in seguito alle designazioni fatte dalla Reale Accademia d'Italia, ha nominato Accademici d'Italia:

Per la Classe delle scienze morali e storiche:
Cardinale Gasparri Pietro;
Patetta Federico;
Pettazzoni Raffaele.

Per la Classe delle arti:
Carena Felice;
Ferrazzi Ferruccio.

(1791)

Nomina a Ministri di Stato degli onorevoli senatori Pietro Fedele e Filippo Cremonesi.

Sua Maestà il Re, con decreti in data 20 corrente, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministri di Stato gli onorevoli dott. prof. Pietro Fedele e Filippo Cremonesi, senatori del Regno.

(1792)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1933, n. 287.
Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« L'Arma del genio comprende:
a) 11 Comandi del genio di corpo d'armata, un Comando del genio della Sicilia, un Comando del genio della Sardegna: ciascun Comando con un dipendente Ufficio fortificazioni;
b) 12 Reggimenti genio;
c) 2 Reggimenti minatori;
d) 2 Reggimenti pontieri;
e) 1 Reggimento ferrovieri;
f) 1 Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
g) 1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
h) 1 Officina di costruzioni del genio militare;
i) 1 Servizio degli specialisti del genio ».

Art. 2.

L'art. 38 della legge sopraindicata è sostituito dal seguente:

« *Centri rifornimento quadrupedi.*

« Il personale dei Centri rifornimento quadrupedi è costituito per ciascun reparto di una direzione militare e di personale inferiore civile.
« I Centri comprendono anche squadroni di rimonta.
« Il numero dei Centri e quello degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale ».

Art. 3.

L'art. 39 della legge sopraindicata è sostituito dal seguente:
« Ai Centri rifornimento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalleria e di artiglieria i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette Armi ».

Art. 4.

Alla lettera *b)* dell'art. 41 della legge sopraindicata è sostituita la seguente:

« *b)* compagnie di correzione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 288.

Approvazione del regolamento italo-francese del 21 gennaio 1933 per l'esecuzione dell'art. 7 del Trattato di lavoro italo-francese del 30 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 29 maggio 1921, n. 723;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso regolamento approvato dall'Italia e dalla Francia il 21 gennaio 1933, per l'esecuzione dell'articolo 7 del Trattato di lavoro italo-francese del 30 settembre 1919, nei riguardi del personale delle ferrovie secondarie d'interesse generale, delle ferrovie d'interesse locale e dei tramways.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 74. — MANCINI.

Règlement entre l'Italie et la France pour l'exécution de l'article 7 du Traité de Travail franco-italien du 30 septembre 1919, en ce qui concerne les agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

En application des articles 7, 24 et 26 du Traité de Travail franco-italien du 30 septembre 1919,

Les Administrations compétentes françaises et italiennes ont, d'un commun accord, arrêté les dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les agents de nationalité italienne des exploitations françaises de chemins de fer secondaires d'intérêt général, de chemins de fer d'intérêt local et de tramways bénéficient, ainsi que leurs veuves et orphelins, à compter du 1er janvier 1923, sans exclusion ni réduction, des droits accordés aux agents français, à leurs veuves et à leurs orphelins, des dispositions de la législation française relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, telle qu'elle résulte de la loi du 22 juillet 1922 et des lois qui l'ont modifiée ou qui la modifieront.

S'ils viennent à quitter ces exploitations sans avoir acquis de droits à une pension normale d'ancienneté de service ou à une pension d'invalidité, ils peuvent prétendre, dans les conditions de l'article 12 de la loi du 31 mars 1928, soit à une pension proportionnelle différée si la durée de leur affiliation à la Caisse autonome mutuelle atteint au moins 15 années, soit, si le nombre d'années d'affiliation est inférieur à 15, à une rente à jouissance différée produite par la capitalisation à la Caisse autonome des retenues opérées sur leur salaire.

Les agents de nationalité française des exploitations italiennes de la nature de celles auxquelles s'applique la législation française précitée bénéficient, ainsi que leurs veuves et orphelins, sans exclusion ni réduction, des droits accordés aux agents italiens, à leurs veuves et à leurs orphelins, des dispositions de la législation italienne applicables aux retraites des agents desdites exploitations, telle qu'elle résulte du décret Royal du 30 septembre 1920, n. 1538, et des actes législatifs et règlementaires qui l'ont modifié ou le modifieront.

S'ils viennent à quitter ces exploitations sans avoir acquis de droits à une pension normale d'ancienneté de service ou à une pension d'invalidité, ils peuvent prétendre soit à ce que les contributions de prévoyance versées à la Caisse nationale des assurances sociales leurs soient créditées dans les limites et suivant les modalités prévues à l'art. 13 du décret Royal du 30 septembre 1920, n. 1538, soit au remboursement des contributions de prévoyance dans les limites et suivant les modalités prévues par le décret Royal du 24 janvier 1929, n. 168.

Art. 2.

Les anciens agents italiens qui, avant la mise en vigueur du présent règlement, ont été remboursés des versements inscrits à leur compte, conformément à l'article 14 de la loi du 22 juillet 1922, pourront, s'ils ne l'ont pas encore obtenue, réclamer la révision de leurs droits et prétendre au bénéfice éventuel d'une pension, sous réserve de l'imputation des sommes remboursées sur le montant des arrérages de cette pension. Leurs veuves et orphelins pourront éventuellement obtenir cette révision.

Art. 3.

Les agents italiens employés sur les réseaux français des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sont admis à faire valoir, pour la liquidation de leurs droits, la durée de leur mobilisation dans l'armée italienne pendant la guerre 1914-1918 si toutefois ils justifient avoir appartenu à une exploitation française avant et après leur mobilisation, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi française du 31 mars 1928.

Cette période de mobilisation devra être justifiée par un certificat délivré par l'autorité militaire compétente.

Les agents français, employés dans les exploitations italiennes de la nature de celles auxquelles s'applique la législation française susvisée, sont admis à faire valoir, pour la liquidation de leurs droits à pension, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret italien du 30 septembre 1920, la durée du service militaire effectué, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, dans l'armée française.

Art. 4.

Les titres des pensions servies par la Caisse autonome française, à émettre au profit des agents italiens retraités ou de leurs ayants-droit résidant en Italie, seront du modèle adopté par cette Caisse pour les agents français. De même, les titres des pensions servies par les organismes italiens à émettre au profit des agents français retraités résidant en France, ou de leurs ayant-droit, seront du modèle adopté par ces organismes pour les assurés italiens.

Le paiement des arrérages de ces pensions sera fait dans la monnaie du pays d'émission des titres.

Les intéressés auront la faculté de se constituer un mandataire verbal pour percevoir dans le pays d'émission du titre les arrérages de leur pension.

Dans le cas contraire, la Caisse autonome mutuelle pourra se libérer soit au moyen de mandats-poste internationaux adressés directement aux retraités, soit par l'intermédiaire de la Caisse nationale italienne des assurances sociales, qui, sur leur demande, devra procéder à ses lieu et place au règlement des arrérages échus. Dans ce dernier cas, la Caisse autonome mutuelle remboursera trimestriellement à la Caisse nationale italienne les sommes dont elle lui sera redevable.

Les organismes italiens se libéreront des sommes qu'ils doivent aux retraités résidar' en France par l'envoi aux ayants-droit de mandats-poste internationaux.

Quel que soit le mode de paiement adopté, le prix des mandats émis pour l'envoi, soit individuel des arrérages à un retraité, soit collectif des sommes dues à la Caisse nationale italienne des assurances sociales, seront à la charge des bénéficiaires.

Art. 5.

Les Administrations et organismes des deux pays intéressés à l'exécution du présent règlement, savoir:

Pour l'Italie: Le Ministère des Corporations (pour les affaires concernant les agents français travaillant en Italie) et le Ministère des Affaires Etrangères (pour les affaires concernant les Italiens travaillant en France), d'une part, et la Caisse nationale des assurances sociales, d'autre part;

Pour la France: Le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, d'une part, et la Caisse autonome des retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, d'autre part;

correspondent directement entre eux pour le règlement de toutes difficultés que pourrait soulever l'application des présentes dispositions.

Les correspondances ainsi échangées entre les administrations et les Caisses française et italienne seront en principe rédigées en langue française.

Art. 6.

En cas de dénonciation du Traité de Travail, les stipulations visées par l'art. 7 dudit Traité et celles du présent règlement resteront applicables à l'égard des agents et des ayants cause dont les droits à la retraite seront nés avant la date à la quelle le Traité susdit cessera d'être en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent règlement.

Fait en double exemplaire, à Rome, le 13 août 1932.

Anselmo Anselmi — Charles Picquenard
Tomaso Perassi — Jules Laurent

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Suvich.

Régime concernant les agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.

(Arrangement du 13 août 1932).

En vertu des articles 7 et 24 du Traité de Travail entre l'Italie et la France, signé à Rome le 30 septembre 1919, un Arrangement ayant été conclu entre les Administrations compétentes des deux Pays pour l'exécution des stipulations dudit Traité concernant le régime des agents des Chemins de fer secondaires d'intérêt général, des Chemins de fer d'intérêt local et des Tramways, les soussignés, au nom de leurs Gouvernements respectifs, dûment autorisés à cet effet, approuvent et s'engagent à exécuter le dit arrangement, qui a été signé à Rome, le 13 août 1932 par Messieurs Anselmo Anselmi et Tomaso Perassi pour les Administrations compétentes italiennes, et par Messieurs Charles Picquenard et Jules Laurent pour les Administrations compétentes françaises.

Fait à Rome, en double expédition, le 21 Janvier 1933.

Pour l'Italie: Mussolini. — *Pour la France*: R. de Dampierre.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Suvich.

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. 289.
Emissione di speciali francobolli per la crociera « Zeppelin ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli in occasione del volo turistico in Italia del dirigibile « Conte Zeppelin »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di speciali francobolli da valere esclusivamente pel pagamento delle sopratasse di posta aerea relativo alle corrispondenze che saranno trasportate dal dirigibile « Conte Zeppelin » durante il suo volo turistico in Italia.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, i quali non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. **290**.
Approvazione della tabella delle sedi di primo pretore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 12 della legge 17 aprile 1930, n. 421;
Visto l'art. 19 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'unita tabella delle sedi di primo pretore, che, firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, forma parte integrale del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 76. — MANCINI.

Tabella delle sedi di primo pretore.

Sedi	Numero dei posti	Sedi	Numero dei posti
1. Agrigento	1	36. Napoli	2
2. Alessandria	1	37. Novara	1
3. Ancona	1	38. Padova	1
4. Aquila degli A.	1	39. Palermo	2
5. Arezzo	1	40. Parma	1
6. Avellino	1	41. Pavia	1
7. Bari	1	42. Perugia	1
8. Benevento	1	43. Piacenza	1
9. Bergamo	1	44. Pisa	1
10. Bologna	2	45. Pistoia	1
11. Bolzano	1	46. Pola	1
12. Brescia	1	47. Potenza	1
13. Brindisi	1	48. Ravenna	1
14. Cagliari	1	49. Reggio Calabria	1
15. Caltanissetta	1	50. Reggio Emilia	1
16. Campobasso	1	51. Roma	2
17. Catania	1	52. Salerno	1
18. Catanzaro	1	53. Sassari	1
19. Como	1	54. Siracusa	1
20. Cosenza	1	55. La Spezia	1
21. Cremona	1	56. Taranto	1
22. Ferrara	1	57. Terni	1
23. Firenze	2	58. Torino	2
24. Fiume	1	59. Trapani	1
25. Foggia	1	60. Trento	1
26. Forlì	1	61. Treviso	1
27. Genova	2	62. Trieste	2
28. Gorizia	1	63. Udine	1
29. Lecce	1	64. Varese	1
30. Livorno	1	65. Venezia	2
31. Lucca	1	66. Vercelli	1
32. Mantova	1	67. Verona	1
33. Messina	1	68. Vicenza	1
34. Milano	2	69. Viterbo	1
35. Modena	1	70. Zara	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1933, n. **291**.
Disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di disciplinare i rapporti fra l'attività speciale dell'Opera nazionale per i combattenti, nel campo della bonifica e trasformazione agraria, ed i compiti di carattere generale attribuiti, dalle norme vigenti in materia, agli organi dello Stato;
Veduto il regolamento legislativo sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al quarto comma dell'art. 13 del regolamento legislativo approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, è aggiunto il seguente:
« Sono comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deliberazioni con cui il presidente dell'Opera stabilisca di far luogo all'acquisto o di chiedere l'attribuzione di immobili soggetti ad obblighi di bonifica o, comunque, suscettibili d'importanti trasformazioni fondiarie nonchè i piani tecnico-finanziari delle previste trasformazioni.
« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste riferisce, entro il termine di un mese, al Capo del Governo, cui spetta di determinare se nulla osti all'attuazione delle deliberazioni e dei piani anzidetti ».

Art. 2.

Il Collegio centrale arbitrale, di cui all'art. 30 del regolamento legislativo sopracitato, è composto di un presidente di sezione della Corte di cassazione che lo presiede, di un consigliere della Corte di cassazione, di un consigliere di Stato e di tre esperti nelle discipline economiche ed agrarie.
Oltre i detti membri effettivi, fanno parte del Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere di Stato e due esperti nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.
I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativamente alla scelta degli esperti.
I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Sulle domande e sui ricorsi di cui il Collegio sia già investito alla data di attuazione del presente decreto, decide il Collegio nell'attuale composizione prevista dal predetto articolo 30.

Art. 3.

Si applicano anche all'Opera nazionale per i combattenti le vigenti generali disposizioni legislative, concernenti l'ingerenza ed il controllo da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel campo della bonifica integrale.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione di legge o di regolamento contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1933, n. 292.

Autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad indire un reclutamento straordinario di ufficiali in S. P. E. nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, che modifica la suddetta legge;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto urgente e necessario provvedere ad un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per l'aeronautica di indire un reclutamento straordinario di ufficiali in S. P. E. nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica per coprire nei vari gradi i posti previsti dall'organico in vigore per il ruolo suddetto, nei limiti delle vacanze esistenti nei gradi stessi alla data di emanazione del relativo bando di concorso.
Tale reclutamento può aver luogo dopo aver provveduto ai trasferimenti ed ai passaggi previsti negli articoli 51 e seguenti del R. decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, tenuto conto del disposto dell'art. 18, ultimo comma, dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 2.

Al concorso predetto che sarà effettuato per titoli, potranno partecipare:
a) gli ufficiali riusciti idonei nel concorso emanato nel 1924, per il soppresso corpo degli aeroporti, nonchè nei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, in base ai Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 142, e 23 luglio 1927, n. 1430, e che non poterono conseguire la nomina per inidoneità al servizio aeronavigante;
b) gli ufficiali in servizio permanente e delle categorie in congedo del Regio esercito, gli ufficiali in servizio permanente (esclusi quelli dello stato maggiore) nonchè gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina, gli ufficiali in servizio permanente della Milizia volontaria sicurezza nazionale e degli altri corpi armati dello Stato, i quali tutti si trovino in servizio militare presso reparti od enti

della Regia aeronautica, o presso altri enti ma alle dipendenze o per conto della Regia aeronautica, alla data di pubblicazione del presente decreto, o che si trovavano in servizio come sopra alla data del 1° novembre 1928 o posteriormente;

c) gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia aeronautica i quali abbiano comunque prestato servizio militare presso reparti od enti aeronautici anteriormente o posteriormente al 28 marzo 1923, esclusi gli ufficiali che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo nei ruoli della Regia aeronautica ai sensi del disposto degli articoli 38 e 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397;

d) i direttori di aeroporti civili in servizio alla dipendenza dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, purchè rivestano un grado di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso di cui al precedente articolo, gli aspiranti, oltre al possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato, non dovranno aver superato alla data del 1° gennaio 1931, la seguente età:

anni 48 se aventi il grado di colonnello;
» 46 » » » » » tenente colonnello;
» 43 » » » » » maggiore;
» 40 » » » » » capitano;
» 38 » » » » » tenente o sottotenente.

Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della M. V. S. N. e degli altri corpi armati dello Stato in servizio permanente e compresi quelli in aspettativa per riduzione di quadri senza possibilità di richiamo in servizio, non si avrà riguardo all'età, purchè all'atto della nomina essi non abbiano raggiunto il limite massimo di cui all'art. 42 del R. decreto-legge 21 settembre 1932, n. 1461, relativo al ruolo servizi.

Art. 4.

Per la partecipazione al concorso di cui agli articoli precedenti si avrà riguardo al grado effettivamente rivestito dai concorrenti alla data di pubblicazione del relativo bando e l'eventuale nomina degli aspiranti riusciti vincitori avrà luogo nel grado non superiore a quello ricoperto.

Per gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della M. V. S. N. e degli altri corpi armati dello Stato si avrà riguardo, se più favorevole, al grado raggiunto nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate dello Stato prima della nomina in servizio permanente.

Art. 5.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti, il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, ritenesse di non dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Una Commissione da nominare dal Ministero dell'aeronautica, procederà all'esame delle domande degli aspiranti ammessi al concorso e stabilirà preliminarmente quali degli aspiranti stessi siano da ritenere idonei alla nomina in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Addiverrà poi per ogni singolo grado, ad una elencazione di ordine di merito fra gli idonei, tenendo conto essenzialmente:

a) del complesso dei rapporti informativi e delle qualifiche riportate durante il servizio prestato;

b) del possesso di brevetti di aeronavigante e del servizio effettivo prestato in tale qualità;

c) della idoneità generica riportata nei concorsi di cui alla lettera a) del precedente art. 2;

d) delle benemerenze di guerra;

e) del titolo di studio posseduto;

f) della durata di servizio comunque prestato presso reparti ed enti della Regia aeronautica a partire dal 28 marzo 1923, fino al 1° novembre 1928;

g) del servizio militare effettivamente prestato a partire dalla data di anzianità di nomina a sottotenente.

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica qualora approvi il risultato dei lavori compiuti dalla Commissione, darà corso alla nomina dei vincitori secondo l'ordine di elencazione e nei limiti dei posti messi a concorso per ciascun grado.

Gli idonei che risultassero esuberanti ai posti disponibili saranno esclusi dalla nomina, e nessun titolo potranno vantare alla nomina stessa, salvo che tra gli idonei da nominare non vi siano eventualmente dei rinunziatari.

È in facoltà del Ministro per l'aeronautica di reclutare in più, nei gradi inferiori, un numero di ufficiali corrispondente alla deficienza eventuale nei gradi superiori.

Per i vincitori del concorso appartenenti alle categorie in congedo, già ammogliati alla data del decreto di nomina, la nomina stessa sarà effettuata senza l'obbligo di costituzione della dote, di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399.

Art. 8.

Gli ufficiali del grado di capitano che non potessero conseguire la nomina in servizio permanente effettivo per mancanza di posti disponibili in tale grado, potranno, a loro domanda, essere nominati col grado inferiore, sempre quando per il punto complessivo di graduatoria possano intercalarsi tra i subalterni vincitori del concorso e purchè non abbiano oltrepassata l'età prescritta per il grado di tenente dal precedente art. 3.

Art. 9.

Gli ufficiali nominati in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi in base agli articoli 7 ed 8 del presente decreto assumeranno, agli effetti dell'ulteriore avanzamento, anzianità di grado corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 86. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1933.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia lombarda di Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1932, col quale veniva assegnato il termine di sei mesi per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia lombarda in Milano;

Vista la proposta del prefetto di Milano;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 agosto p. v.

Il prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1742)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1933.

Approvazione di norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale in materia di contributo integrativo di utenza stradale e tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

ED

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 344 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico di legge per la finanza locale;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610;

Ritenuta la necessità di alcune nuove norme provvisorie per l'applicazione del contributo integrativo di utenza stradale e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le disposizioni del predetto testo unico;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Decretano:

Sono approvate le seguenti norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico della finanza locale per quanto riflette il contributo integrativo di utenza stradale e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Roma, addì 26 febbraio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI. — *Il Ministro per le finanze*: JUNG.

Norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale in materia di contributo integrativo di utenza stradale e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A complemento delle istruzioni dettate per l'applicazione del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, con il decreto Ministeriale 19 settembre 1931-IX, si ravvisa necessario impartire alcune nuove disposizioni in seguito a taluni quesiti proposti circa l'applicazione del contributo integrativo di utenza stradale e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A) CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI UTENZA STRADALE.

Per quanto riflette il contributo integrativo di utenza stradale sono state prospettate varie questioni riguardanti il soggetto del contributo, i criteri di valutazione e di riparto del contributo stesso, particolarmente nel caso di transito dei veicoli nel territorio di diverse Provincie; l'obbligo della presentazione delle denuncie ed altre questioni accessorie.

A risoluzione delle accennate questioni, si dettano le seguenti norme:

Soggetto del contributo.

1. — Sono soggette al contributo integrativo di utenza stradale, a' sensi dell'art. 225, tutte le aziende commerciali e le imprese industriali comprese quelle di trasporto e le aziende agricole, le quali effettuino un transito superiore a mille tonnellate chilometro annuo, con veicoli a trazione meccanica o animale propri o di terzi, sopra strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito.

Per le aziende agricole a coltura normale che comprendono fondi, posti in una stessa provincia o in due provincie finitime, di estensione complessiva inferiore ai 20 ettari, si presume che non effettuino un transito superiore a mille tonnellate chilometro annue e devono quindi ritenersi non soggette al contributo, salvo la possibilità di accertamento d'ufficio, qualora si possa dimostrare l'esistenza di un transito stradale da esse compiuto superiore al detto minimo tassabile.

Il limite di 20 ettari deve essere aumentato fino a 50 ettari per le aziende a coltura estensiva.

Nel calcolo del transito non dovrà tenersi conto di quello causato da carri e macchine agricole che percorrono le strade pubbliche per recarsi per la via più breve ad un altro fondo della stessa azienda, o per recarsi dal fondo alla casa colonica posta nell'abitato, quando la casa colonica abbia le caratteristiche della ruralità stabilite dalla legge per l'imposta sui fabbricati.

Queste caratteristiche devono risultare da attestazione del competente Ufficio delle imposte dirette.

2. — La determinazione del transito è fatta tenendo conto anche del peso dei veicoli (tonnellaggio lordo), nonchè dei percorsi da questi eseguiti a vuoto.

Il limite di cui all'art. 228, secondo comma, non può essere ridotto a meno di 600 tonnellate chilometro per i compressori stradali, trebbiatrici, locomobili e trattori agricoli, qualunque sia il peso di queste macchine.

3. — Il contributo integrativo non è applicabile a carico di enti o persone, che esercitino una industria od un commercio, quando non possiedono veicoli propri o non ne assumono al proprio servizio.

È fatta eccezione per quelle speciali aziende (come fornaci da laterizi, cave di pietra, molini, ecc.) che, per la particolare attività da esse svolta, provochino un eccezionale movimento di piccoli clienti o fornitori, che singolarmente non raggiungano un traffico tassabile. In questo caso il transito eseguito da detti piccoli clienti o fornitori va conteggiato a carico dell'azienda, che è tenuta a farne denunzia ai sensi dell'articolo 230, mentre se il transito provocato da ogni singolo cliente o fornitore eccede mille tonnellate chilometro deve conteggiarsi a carico del medesimo, dovendosi comunque escludere in ogni caso che lo stesso traffico possa divenire oggetto di doppia tassazione.

Nel caso di opifici industriali che utilizzano prodotti agricoli (come zuccherifici, fabbriche di conserve di pomodoro, di marmellate, stabilimenti enologici, ecc.) devono essere conteggiati a carico di essi, oltrechè il transito dipendente da trasporti eseguiti mediante veicoli propri o da essi assunti al proprio servizio, anche i trasporti di materie prime fatti a loro destinazione dagli agricoltori, nonchè i corrispondenti ritorni a vuoto.

I percorsi di ritorno all'azienda agricola dei veicoli predetti, qualora portino residui o sottoprodotti, come polpe fresche o secche, melasse, ecc., debbono essere computati a carico dell'agricoltore.

È appena il caso di aggiungere che a carico dello stesso agricoltore deve essere accertato il transito dei trasporti fatti ai detti opifici o dai detti opifici, che non rientrino nella indicata operazione di trasporto di materie prime da essi fornite agli opifici e di ritorno a vuoto.

4. — Le società, enti o persone che abbiano più stabilimenti od esercizi vanno assoggettate al contributo separatamente per ciascuno di essi, non intendendosi tuttavia per stabilimento od esercizio ciò che costituisce semplicemente una dipendenza di altro stabilimento od esercizio.

L'accertamento è eseguito dalla Commissione provinciale per l'utenza stradale della provincia ove ha sede lo stabilimento o l'esercizio, anche se il transito si estenda ad altre provincie.

Obbligo della denuncia.

5. — Sono tenuti alla denuncia di cui all'art. 230, salvo il disposto dei precedenti nn. 1 e 3 per le aziende agricole e gli agricoltori i quali forniscono le materie prime agli opifici industriali che utilizzino prodotti agricoli, tutti coloro che, in dipendenza dell'esercizio di una industria o di un commercio, abbiano effettuato nell'anno antecedente a quello della dichiarazione, con veicoli propri od assunti al proprio servizio, un transito su strade statali, provinciali, comunali e consorziali per oltre 1000 tonnellate chilometro.

Sono anche tenute alla denuncia quelle speciali aziende industriali o commerciali che determinano un transito superiore alle 1000 tonnellate chilometro, mediante veicoli di piccoli clienti o fornitori, che non raggiungono singolarmente un transito tassabile.

Gli opifici industriali che utilizzano prodotti agricoli sono tenuti a denunciare, oltre il transito eseguito mediante veicoli propri o da essi assunti al proprio servizio, anche i trasporti di materie prime fatte a loro destinazione dagli agricoltori, nonchè i corrispondenti ritorni a vuoto.

6. — Gli enti, le società e le persone indicate nell'art. 230 che, ai fini della industria o del commercio da essi esercitato, determinano un transito anche su strade comprese nel territorio di provincie diverse da quelle ove ha sede lo stabilimento o l'esercizio, devono specificare per ciascuna provincia, la lunghezza dei percorsi abituali e fornire tutti gli altri dati richiesti dal citato articolo.

La Commissione della provincia, ove ha sede lo stabilimento o l'esercizio, comunica alle Commissioni delle altre provincie interessate i dati che si riferiscono a ciascuna di queste e, in seguito alle eventuali osservazioni, rettifica, occorrendo, le dichiarazioni presentate, procedendo anche, se del caso, ad accertamenti di ufficio ai sensi dell'art. 231.

Tali accertamenti possono essere eseguiti d'iniziativa della Commissione, ovvero in base a segnalazioni fatte dalle singole provincie interessate.

La detta Commissione nel procedere al riparto di cui all'art. 234 determina anche, con i criteri stabiliti nell'articolo stesso, le quote di contributo da attribuire in relazione ai percorsi effettuati nel territorio di altra provincia quando tali percorsi raggiungono almeno 200.000 tonnellate chilometro in strade provinciali, comunali e consorziali, ne dà comunicazione alla Commissione interessata, e, decorsi trenta giorni senza che siano intervenute opposizioni, decide definitivamente. Le ulteriori contestazioni vengono decise a norma dell'art. 289 capoverso.

Determinazione del contributo.

7. — La Commissione provinciale per l'utenza stradale determina le quote del contributo a carico di ogni contribuente, tenendo presente che il contributo base di L. 100 di cui all'art. 228, è da applicarsi per un transito di 1000 tonnellate chilometro annue e quello di L. 30.000 per un transito di almeno 2 milioni di tonnellate chilometro.

Per transiti compresi tra 1001 e 10.000 tonnellate chilometro, il contributo deve graduarsi in conformità delle cifre indicate nella tabella *A*; oltre le 10.000 tonnellate chilometro l'applicazione del contributo deve essere fatta con l'aliquota unica di centesimi 1,5 per ogni tonnellata chilometro. Ciò si intende salvo le maggiorazioni di cui alla tabella *B*, ma con l'avvertenza che per effetto dell'applicazione del coefficiente di maggiorazione non può, in alcun caso, superarsi il contributo di centesimi 2,50 per tonnellata chilometro, nè il massimo del contributo stabilito in L. 30.000.

Coefficienti di maggiorazione.

Nella tabella *B* sono indicati i coefficienti di maggiorazione da applicare al contributo base, calcolato secondo la tabella *A*.

I coefficienti sono tre, *a*, *b*, *c*, dal cui prodotto risulta il coefficiente α da applicare al contributo base.

Dato, ad esempio, uno stabilimento che effettui un transito di 500.000 tonnellate chilometro annue, e: 1) trasporti con mezzi di trazione meccanica, merci non gocciolanti a carico ben distribuito e la durata dei trasporti sia di sei mesi (coefficiente 1,15); 2) la spesa media chilometrica di manutenzione per tutte le strade nella provincia sia di L. 9000 (coefficiente 1,12); 3) il traffico venga effettuato con carichi di 10 tonnellate (coefficiente 1,10), si ha:

Aliquota base 1,5 centesimi per tonnellata chilometro.

Coefficiente di maggiorazione $\alpha = a \times b \times c = 1,15 \times 1,12 \times 1,10 = 1,42$.

Aliquota definitiva $1,5 \times 1,42 = 2,13$ centesimi per tonnellata chilometro.

Contributo dovuto $500.000 \times 0,0213 =$ L. 10.650.

Qualora con l'applicazione del contributo base, in relazione al transito effettuato dallo stabilimento od esercizio, già si raggiunga il contributo massimo di L. 30.000, è evidente che nessun coefficiente di maggiorazione può essere applicato. Così pure non è soggetto a maggiorazione il contributo base dovuto giusta la tabella *A*, per il transito fino a 5000 tonnellate km. perchè il contributo indicato nella tabella stessa raggiunge o eccede il suindicato limite di centesimi 2,50 per tonnellata km.

Il coefficiente di maggiorazione *a* è stabilito in rapporto al mezzo di trazione, se animale o meccanica, alla qualità delle merci e alla durata dei trasporti.

Il coefficiente *b* è stabilito in rapporto alla spesa media di manutenzione per chilometro per tutte le strade (statali, provinciali, comunali e consorziali).

Al fine pertanto di determinare questo coefficiente per la rispettiva provincia, la Commissione provinciale per l'utenza stradale dovrà richiedere i dati occorrenti agli enti interessati.

La spesa di manutenzione da tener presente sarà quella risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Il coefficiente *c* è stabilito tenendo conto del peso dei veicoli carichi (compresa la tara) che eseguono i trasporti.

Riparto del contributo tra gli Enti interessati.

Si avverte anzitutto che deve intendersi sostituito dalla data del 15 giugno, il termine del 15 maggio stabilito dall'art. 234, secondo comma, per la comunicazione al Prefetto delle decisioni indicate nel primo comma dell'articolo stesso. All'uopo sarà provveduto alla rettifica con apposita norma legislativa.

Alla ripartizione delle quote nell'ambito di ciascuna provincia provvede la rispettiva Commissione con la procedura stabilita dall'art. 234, in base allo sviluppo chilometrico accertato delle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito.

Allorchè la Commissione provinciale per l'utenza stradale provvede a rettifiche delle dichiarazioni presentate dal contribuente o ad accertamenti d'ufficio a norma dell'art. 231, deve contestare al contribuente i dati e gli elementi su cui dette rettifiche ed accertamenti si fondarono per le relative controdeduzioni.

8. — Le presenti norme avranno vigore per l'applicazione del contributo dell'anno 1933.

Per gli accertamenti già eseguiti o da eseguire riferibilmente all'anno 1932, sono applicabili le tariffe od i criteri di commisurazione del contributo già deliberati dalle singole provincie.

Nel caso però che la provincia non abbia deliberato la tariffa o stabiliti criteri di commisurazione per l'anno 1932, si applicano le presenti norme anche per gli accertamenti relativi allo stesso anno.

TABELLA A.

Contributo integrativo base di utenza stradale.

TONNELLATE CHILOMETRO DI TRAFFICO ANNUO	Contributo integrativo base — Lire
1.000	100
da 1.001 . . . . fino a 2.000	110
» 2.001 . . . . » » 3.000	115
» 3.001 . . . . » » 4.000	120
» 4.001 . . . . » » 5.000	125
» 5.001 . . . . » » 6.000	130
» 6.001 . . . . » » 7.000	135
» 7.001 . . . . » » 8.000	140
» 8.001 . . . . » » 9. 00	145
» 9.001 . . . . » » 10.000	150

oltre 10.000 tonnellate chilometro si applica il contributo di cent. 1,5 ogni tonnellata km. fino a 2.000.000 di tonnellate km. con le quali si raggiunge il contributo massimo di L. 30.000.

TABELLA B.

Coefficienti di maggiorazione.

Coefficiente di maggiorazione = $x = a \times b \times c$

(*a*)

MEZZO DI TRAZIONE	QUALITÀ DELLE MERCI											
	Non gocciolanti a carico ben distribuito				Non gocciolanti a carico non bene distribuito				Gocciolanti			
	Durata trasporti mesi				Durata trasporti mesi				Durata trasporti mesi			
	12	9	6	3	12	9	6	3	12	9	6	3
Animale	1,00	1,05	1,10	1,15	1, 5	1,10	1,15	1,20	1,10	1,15	1,20	1,25
Meccanica	1,05	1,10	1,15	1,20	1,10	1,15	1,20	1,25	1,15	1,20	1,25	1,30

Segue: TABELLA *B*.

(*b*)

Quando la spesa media chilometrica di manutenzione per tutte le strade (statali, provinciali, comunali o consorziali) eccede la somma di L. 6000 si applicano i coefficienti di maggiorazione di cui appresso:

SPESA MEDIA	Lire 7.000	Lire 8.000	Lire 9.000	Lire 10.000	Lire 11.000	Lire 12.000	Lire 13.000	Lire 14.000	Lire 15.000	Lire 16.000 ed oltre
Coefficiente di maggiorazione .	1,04	1,08	1,12	1,16	1,20	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40

(*c*)

Quando il traffico è effettuato con veicoli che, compresa la tara, raggiungono i pesi indicati qui appresso, si applicano i coefficienti di maggiorazione stabiliti dal prospetto che segue:

TONNELLATE	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 ed oltre
Coefficiente di maggiorazione. . . .	1,025	1,05	1,075	1,10	1,13	1,16	1,19	1,22	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50

B) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Con le norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale in data 25 novembre 1931, sono stati fissati i criteri ed una tariffa massima per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche per quanto riguarda le condutture elettriche.

Secondo le norme stesse la tassa doveva commisurarsi in relazione ai vari tipi di sostegno delle linee ed alle località ove essi si trovano.

In pratica però si è constatato che tale metodo di tassazione, mentre si risolveva in un onere alquanto grave per i contribuenti data la vastissima base di applicazione del contributo stesso, dava luogo a qualche complicazione nell'accertamento, ed è quindi sembrato opportuno, a seguito di indagini e studi all'uopo eseguiti, di adottare il criterio della tassazione per unità di lunghezza di linea anche perchè la parte prevalente della occupazione è data dalle condutture aeree le quali, secondo l'art. 192 del testo unico, devono essere assoggettate al tributo per la occupazione di spazi sovrastanti al suolo stradale.

In conseguenza si è predisposta una nuova tariffa massima da adottare in sostituzione di quella portata dalle predette norme provvisorie, con effetto dall'anno 1933, rimanendo fermi gli accertamenti eseguiti secondo la tariffa già adottata dalle singole Amministrazioni per l'anno 1932.

Nella detta tariffa si sono, per semplicità, raggruppate le nove categorie di Comuni di cui all'art. 11 del testo unico (*A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*), come appresso: oltre 200.000 abitanti (*A*, *B*), da 200.000 a 60.000 abitanti (*C*, *D*), da 60.000 a 15.000 abitanti (*E*, *F*), meno di 15.000 abitanti (*G*, *H*, *I*).

In ogni Comune di distinguono quattro zone, qui segnate in ordine decrescente di densità di abitato:

1° centro dell'abitato (inteso con molta ampiezza);
2° zona limitrofa al centro;
3° sobborghi e frazioni;
4° rimanente territorio.

Per linee elettriche con sostegni infissi nel suolo la tariffa comporta il massimo di L. 200 per km. nel centro abitato dei Comuni di categoria *A*, *B*. Nel centro abitato della categoria *C*, *D* la quota è di L. 150 per km., nel centro abitato della categoria *E*, *F* la quota è di L. 100 per km., nel centro abitato della categoria *G*, *H*, *I* la quota è di L. 50 per ogni km. In ogni categoria di Comuni le quote si riducono a tre quarti del massimo per la zona limitrofa al centro abitato, a metà per le frazioni e i sobborghi. Solo nella categoria *G*, *H*, *I* la quota per le frazioni e i sobborghi è uguale alla quota per la zona periferica. Per le residue parti dei Comuni si ha in ogni categoria la quota di L. 35 per km.

Le quote tutte vengono ridotte come alla tabella che segue per linee senza sostegni nel suolo.

Classi di Comuni (art. 11)		Linee Senza sostegni nel suolo	Con sostegni nel suolo
		Lire per Km.	
(A-B)	Centro abitato	150	200
	Zona limitrofa	115	150
	Sobborghi e frazioni	75	100
	Rimanente territorio	25	35
(C-D)	Centro abitato	115	150
	Zona limitrofa	85	115
	Sobborghi e frazioni	55	75
	Rimanente territorio	25	35
(E-F)	Centro abitato	75	100
	Zona limitrofa	55	75
	Sobborghi e frazioni	40	50
	Rimanente territorio	25	35
(G-H-I)	Centro abitato	40	50
	Zona limitrofa	30	40
	Sobborghi e frazioni	30	40
	Rimanente territorio	25	35

Si aggiunge — per il centro abitato e le zone limitrofe — L. 3 per ogni palo a traliccio a due montanti, L. 5 per ogni palo a traliccio a quattro montanti.

Le aliquote si aumentano del 50 % per le linee con 5 o più fili.

Per tensioni inferiori a 250 Volt e per le linee telefoniche industriali le aliquote si riducono a metà.

Sono esenti dalla tassa, le linee destinate esclusivamente per l'illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche.

Roma, addì 26 febbraio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI. — *Il Ministro per le finanze*: JUNG.

(1684)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1933.

Coefficienti, per gli anni 1932 e 1933, da attribuire alle diverse categorie di strade ed alle diverse pavimentazioni di ogni categoria, per determinare la quota di contributo integrativo di utenza stradale spettante ai vari enti interessati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 235 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il testo unico per la finanza locale;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Articolo unico.

Per gli anni 1932 e 1933 i coefficienti di cui all'art. 235 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono stabiliti come segue:

a) *in relazione alle diverse categorie di strade*:

strade statali . . . . coefficiente 2;
strade provinciali . . . . coefficiente 1,50;
strade comunali . . . . coefficiente 1;
strade consorziali soggette a pubblico transito . . . . coefficiente 0,50.

b) *in relazione alle diverse pavimentazioni di ogni categoria*:

pavimentazione permanente e semi permanente . . . . coefficiente 2,50;
trattamento superficiale . . . . . coefficiente 1,30;
Mac Adam all'acqua . . . . . . coefficiente 1.

Roma, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI. — *Il Ministro per le finanze*: JUNG.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1933.

Autorizzazione alla Società anonima « Reggiana per laterizi », con sede in Reggio Emilia, ad aumentare il capitale sociale di L. 1.200.000 mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, numero 1623;

Vista la istanza presentata dalla « Società reggiana per laterizi » anonima con sede in Reggio Emilia, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare di L. 1.200.000 il capitale sociale (dopo averlo svalutato a L. 334.500) mediante emissione di 4000 azioni privilegiate;

Ritenuto che è il caso di autorizzare l'accennato aumento di capitale e che il privilegio da concedersi alle relative azioni deve essere contenuto nei limiti appresso determinati;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La « Società reggiana per laterizi » anonima con sede in Reggio Emilia è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare di L. 1.200.000 il capitale sociale mediante emissione di 4000 azioni privilegiate.

Il privilegio delle azioni anzidette comprende la priorità nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

La priorità nella ripartizione degli utili consiste nel prelievo, in ciascun esercizio, del dividendo fino al 6 per cento.

Le nuove azioni devono essere nella totalità offerte in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1793)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1933.

Autorizzazione alla Società anonima « Cartiere di Besozzo » con sede in Milano, ad aumentare il capitale sociale di L. 1.200.000 mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, numero 1623;

Vista la istanza presentata dalla Società anonima « Cartiere di Besozzo » con sede in Milano, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare di L. 1.200.000 il capitale sociale, mediante emissione di 12.000 azioni privilegiate;

Ritenuto che è il caso di autorizzare l'accennato aumento di capitale e che il privilegio da concedersi alle relative azioni deve essere contenuto nei limiti appresso determinati;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima « Cartiere di Besozzo » con sede in Milano è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare di lire 1.200.000 il capitale sociale mediante emissione di 12.000 azioni privilegiate.

Il privilegio delle azioni anzidette comprende la prorità nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

La priorità nella ripartizione degli utili consiste nel prelievo, in ciascun esercizio, del dividendo sino al 6 per cento, escluso ogni diritto a conguaglio quando in qualche anno gli utili non consentano la detta remunerazione del 6 per cento.

Le nuove azioni devono essere nella totalità offerte in opzione ai precedenti azionisti.

Le azioni cessano di essere privilegiate quando per cinque esercizi consecutivi sia stato distribuito un dividendo non inferiore al 6 per cento sul capitale versato tanto alle azioni privilegiate quanto a quelle ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(1794)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1933.
Autorizzazione alla preparazione e alla vendita del carburante denominato « Velox ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938, contenente le norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 874;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la preparazione e la vendita del carburante denominato « Velox » costituito da una miscela di alcool assoluto, benzina avio, benzolo tecnico, acetone, etere solforico ed olio di ricino.

Art. 2.

L'alcool assoluto, da impiegare in esenzione da imposta nella preparazione del suddetto carburante, sarà denaturato nei modi prescritti col decreto Ministeriale 9 aprile 1930, sotto l'osservanza delle norme dettate col decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938.

Art. 3.

Sul benzolo, che entra in miscela con la benzina avio per la preparazione del carburante in parola, sarà riscossa la tassa di vendita a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924.

Art. 4.

Il carburante « Velox » è esente dai vincoli della circolazione e del deposito stabiliti per gli spiriti adulterati.

Le materie chimiche dovranno, prima dell'uso, essere verificate dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1795)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-308.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ciac di Giuseppe, nato a Muggia il 2 marzo 1881 e residente a S. Barbara n. 215, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ciac nata Mamilovich di Antonio, nata il 28 febbraio 1890, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 5 aprile 1910, figlio;
3. Mario di Giuseppe, nato il 29 aprile 1913, figlio;
4. Danilo di Giuseppe, nato il 26 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8988)

N. 11419-309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filippo Giacomo Ciac di Giovanni, nato a Muggia il 4 maggio 1904 e residente a S. Barbara n. 196, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Ciac nata Furlanich di Giovanni, nata il 21 marzo 1905, moglie;
2. Alida di Filippo, nata l'8 dicembre 1926, figlia;
3. Leopoldo di Filippo, nato il 22 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8989)

N. 11419-310.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ciac di Andrea, nato a Muggia il 24 agosto 1870 e residente a S. Barbara n. 196, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Crevatin in Ciac di Giuseppe, nata il 29 marzo 1873, moglie;
2. Celestina di Giovanni, nata il 16 settembre 1912, figlia;
3. Daniza di Giovanni, nata l'11 agosto 1913, figlia;
4. Slava di Giovanni, nata il 19 marzo 1915, figlia;
5. Maria di Giovanni, nata il 20 dicembre 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8990)

N. 11419-311.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Ciac di Giuseppe, nato a Muggia il 20 aprile 1893 e residente a S. Barbara, 215, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ciac nata Bosich di Giuseppe, nata il 12 maggio 1898, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 12 giugno 1916, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 5 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8991)

N. 11419-312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ciac di Giovanni, nato a Muggia il 3 gennaio 1889 e residente a Muggia n. 537, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ciac nata Mercandel di Antonio, nata il 13 aprile 1893, moglie;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 27 dicembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8992)

N. 11419-313.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ciac di Giovanni, nato a Muggia il 27 luglio 1886 e residente a Prem, 167, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ciac nata Bandel di Giovanni, nata il 23 febbraio 1879, moglie;
2. Vittoria di Giuseppe, nata il 6 luglio 1907, figlia;
3. Maria di Giuseppe, nata il 7 aprile 1909, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 4 marzo 1913, figlio;
5. Stellio di Giuseppe, nato il 13 agosto 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8993)

N. 11419-314.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Ciac di Giuseppe, nato a Muggia il 13 agosto 1899 e residente a S. Barbara n. 183, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Ciac nata Tull di Antonio, nata il 2 luglio 1902, moglie;
2. Laura di Lorenzo, nata il 17 dicembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8994)

N. 11419-315.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ciac fu Giuseppe, nata a Muggia il 13 febbraio 1859 e residente a S. Barbara, 183, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Giuseppe, nato il 16 ottobre 1900, figlio;
2. Pietro fu Giuseppe, nato il 29 aprile 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8995)

N. 11419-314.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Ciac di Giovanni, nata a Muggia il 28 settembre 1874 e residente a Premenzano, 153, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Luigi fu Giuseppe, nato il 15 gennaio 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8996)

N. 11419-317.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Ciac di Giovanni, nato a Muggia il 9 maggio 1901 e residente a S. Barbara n. 196, è restituito nella forma italiana di « Ciacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ciac nata Bosic di Antonio, nata il 17 marzo 1903, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 16 maggio 1921, figlio;
3. Edda di Mario, nata il 25 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(8997)

N. 11419-323.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Clun di Giovanni, nato a Pirano il 27 gennaio 1912 e residente a Muggia, 313, è restituito nella forma italiana di « Coloni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(9000)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 28 marzo 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Karl Allan Hjelt, console onorario di Finlandia a Roma.

(1763)

In data 30 marzo 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor Giuseppe Foresio, vice console onorario di Spagna a Taranto.

(1764)

In data 27 marzo 1933-XI è stato rilasciato l'exequatur al signor José de Faria Machado da Costa Freitas, console del Portogallo a Milano.

(1765)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato P. L. 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 317.

È stata richiesta la rinnovazione del certificato P. L. 5 % n. 6364 di L. 1000 intestato a Di Salvo Antonino fu Lucio domiciliato a Mistretta (Messina).

Siccome detto certificato porta attergata una dichiarazione di cessione, senza regolare autentica, fatta dal titolare il 20 febbraio 1931, e nella quale i nomi dei cessionari sono cancellati con inchiostro, in modo che è impossibile poterli identificare, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state presentate opposizioni, ai termini dell'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si darà senz'altro corso alla chiesta operazione.

Roma, 8 aprile 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1766)

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita consolidato 3.50 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 318.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1933, n. 12, di L. 47,25 relativa alla rendita consolidato 3,50 % n. 505704 di L. 94 a favore di Pierpaoli Leonilde detta Aida fu Augusto moglie di Pollastrello Michele domiciliata a Roma.

Ai termini dell'art 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e n. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento mediante quietanza della signora Pierpaol Leonilde detta Aida fu Angelo.

Roma, 8 aprile 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(1767)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 90.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	17.35
Inghilterra (Sterlina)	66.75
Francia (Franco)	76.80
Svizzera (Franco)	376 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	15.15
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.99
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.60
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.345
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	166.50
Svezia (Corona)	3.52
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.10
Id. 3,50 % (1902)	75.425
Id. 3 % lordo	53.30
Consolidato 5 %	84.80
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.15
Id. id. id. 1940	102.75
Id. id. id. 1941	102.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.25

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.